



Sidra SpA

Bilancio al 31/12/2020

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

Agli azionisti della SIDRA S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 2020

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società SIDRA S.p.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione con sezione dedicata al Programma di valutazione dei rischi e alla governance della società.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio, con le precisazioni descritte nel paragrafo "Altri aspetti", fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020 .

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa - Applicazione dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020, e incertezze significative relative alla continuità aziendale:

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Continuità aziendale" del fascicolo di bilancio laddove nella Nota integrativa e nella Relazione di crisi aziendale, gli Amministratori riportano che, nonostante gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 sull'attività dell'azienda, hanno redatto il bilancio d'esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale in assenza di deroghe.

Il mio giudizio, con riferimento a tali aspetti, non è espresso con rilievi.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano

valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato- con i limiti di cui appresso- di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

-ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

-ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti;

-ho acquisito una comprensione della dimensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per

esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

-ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

-sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio.

Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

-ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e che il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

-Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Gli amministratori della SIDRA S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della SIDRA S.p.A. al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della SIDRA S.p.A. al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della SIDRA S.p.A. al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Altri aspetti (ISA706)

Attestazioni

-Ho acquisito, su mia richiesta, le lettere di attestazione rilasciate dalla Direzione e dal Presidente in ordine, rispettivamente, alla continuità aziendale e alla dichiarazione di responsabilità di cui agli artt. 1227 e 2409 c.c.. Con riferimento all'attestazione rilasciata dalla Direzione si ritiene utile precisare che lo scrivente l'ha assunta per le parti che qui interessano e cioè quelle che attestano l'adempimento delle proprie responsabilità, da parte della società, per la redazione del bilancio in conformità alle norme di legge e che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti sociali. Per quanto attiene il contenuto delle premesse espresse nella predetta attestazione si rinvia alla opportunità di replica da parte del cda e del suo Presidente sotto la vigilanza del Collegio Sindacale.

Assetto organizzativo (principio ISA 315)

-la società, nonostante i richiami contenuti nella precedente relazione e nella management letter, non adotta un adeguato assetto organizzativo idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e alla salvaguardia della continuità aziendale. La società, rispetto a quanto deliberato dal CDA nella seduta del 14/10/2019 (controllo interno mediante sistemi quanto-qualitativi basati sul modello scientifico Balanced Scorecard) si è dotata del software idoneo a misurare la performance della continuità aziendale. E tuttavia necessita che il software acquisito diventi parte strumentale di un efficace piano attuativo del controllo di gestione e di sistemi manageriali predittivi a presidio dei flussi di cassa, dei risultati economici e di quelli patrimoniali.

Continuità aziendale (principio ISA 570)

Le responsabilità del revisore sono quelle di acquisire elementi probativi sufficienti sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo.

-In tal senso, il permanere dell'inadeguatezza dell'assetto organizzativo riflette, anche, l'assenza di strumenti idonei alla misurazione della performance sulla continuità aziendale la cui affermazione contenuta nella relazione sulla gestione ha valenza a "*posteriori*" tralasciando la più importante e cioè quella "*prospettica*".

L'assenza di riferimenti, all'interno della relazione di revisione, ad un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento non può essere intesa come una garanzia di tale capacità.

E' possibile affermare, per quanto di mia conoscenza, di non aver riscontrato nessuno degli eventi o circostanze negative descritte al paragrafo A3 delle linee guida espresse nel principio in intestazione cui si fa espresso rinvio.

La nota integrativa e la relazione sul governo societario affermano la continuità aziendale e l'assenza di rischi di crisi aziendale senza, tuttavia, indicare gli strumenti a sostegno della loro misurazione. E' verosimile affermare che durante l'attività di verifica non ho riscontrato, in tal senso, *minacce*. E tuttavia, ritengo, che la società per affrontare gli scenari futuri connessi ai piani strategici di sviluppo ha la necessità di dotarsi di adeguati strumenti in grado di alimentare e sostenere la visione prospettica della società. L'utilità di un piano aziendale costituisce l'elemento essenziale del sistema di pianificazione, programmazione e controllo (ivi compreso quello contabile) che rispecchia le previsioni pluriennali che il management intende adottare. E' il sistema che rappresenta al meglio gli effetti delle scelte valutative compiute dagli amministratori e le evoluzioni che si discostano rispetto a quanto pianificato. E' chiaro che il versante cui mi riferisco e la funzione che svolgo si limitano all'impatto che il *piano* esprime su quello degli equilibri economici e finanziari della società e quindi sulle *grandezze* espresse nei report sottoposti a monitoraggio.

DOTT. SALVATORE NICOTRA



ACIREALE, PIAZZA PASINI, 1
10 luglio 2021